



**Ufficio Tributi**

**Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2015**  
**Versamento I rata**

**Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)**

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;  
Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;  
Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;  
Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;  
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

**informa:**

► **VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015**

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2015 deve essere effettuato entro il

**16 giugno 2015**

La tassa, che grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l'amministratore.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata **entro il 16 giugno**;
- la seconda rata **entro il 16 dicembre**.

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

Con apposita delibera di Consiglio Comunale verrà approvata l'aliquota da applicare per l'anno d'imposta 2015, nelle more si dovrà versare tenendo presente le aliquote deliberate nell'anno 2014:

- Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) - **1% (uno x mille)**
- Fabbricati rurali strumentali - **1% (uno x mille)**
- Altri immobili - **0 ‰ (zero x mille)**

Le quote dell'utilizzatore e del titolare di diritto reale di godimento sono così ripartite:

% TASI a carico	
Utilizzatore	Proprietario
10 % (dieci x cento)	90%(novanta x cento)

► Il **CODICE CATASTALE** del COMUNE E' **G136**

► I **CODICI TRIBUTO** da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO
TASI - abitazione principale e pertinenze	3958
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI - aree fabbricabili	3960
TASI - Altri fabbricati	3961

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione stabilita dal regolamento comunale.

Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..

► Si rammenta che i **terreni agricoli sono esclusi** dalla TASI.

► **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale centralizzato.

Ortelles, 01/06/2015

**Il Sindaco**  
Francesco Massimiliano RAUSA